



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 28/29/30 NOVEMBRE 01/02 DICEMBRE 2009

RASSEGNA 02.12.2009

Chiusura d'anno con la Tremonti-ter

Lo sfruttamento dello sconto relativo alla Tremonti-ter nel versamento Ires del 16 giugno 2010, impone il perfezionamento dell'investimento entro il 31 dicembre. Ricordiamo infatti che la detassazione degli investimenti, introdotta dal decreto legge 78/09, consente una riduzione dell'Ires da versare pari al 13,75% del costo sostenuto. Qualora l'investimento programmato rientra tra quelli agevolati (divisione 28 tabella Ateco 2007) occorre valutare l'opportunità di ottenere la detassazione nel 2009 oppure di rinviarla al prossimo esercizio. L'investimento, in generale, si considera realizzato alla data di consegna o di spedizione, ovvero, se successiva, a quella in cui si verifica il passaggio della proprietà. Per eventuali prestazioni connesse con l'investimento, non comprese nel costo del bene, rileva la data di ultimazione. Per gli acquisti in appalto vale la data di ultimazione dell'opera, ovvero i singoli importi liquidati in via definitiva mediante stati avanzamento lavori. Per i leasing, si ha riguardo al momento della consegna del bene dalla compagnia all'utilizzatore, qualora sia prevista una condizione sospensiva all'efficacia del contratto occorre attendere l'esito positivo del collaudo. Non occorre l'entrata in funzione.

Luca Gaiani - Il sole 24 ore - "La Tremonti-ter stringe i tempi" Pag. 33

Debutta nell'Ici l'abuso del diritto

La Corte di cassazione, con la sentenza 25127, depositata il 30 novembre 2009, è intervenuta, ancora una volta, sulla controversa questione del trattamento delle aree pertinenziali, nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili. E debutta nell'Ici, l'abuso del diritto. L'impresa che simula un vincolo pertinenziale con l'obiettivo di evitare il pagamento dell'Ici su un'area edificabile mette in atto un comportamento inopponibile all'ente impositore, in quanto contrario alle regole che presidiano l'applicazione del tributo. La Corte ha ricordato che, in materia di pertinenza, l'onere della prova incombe sul contribuente, il quale invoca una disposizione sostanzialmente agevolativa. Nel merito della questione la sentenza rileva come la mera apposizione di una recinzione non è sufficiente a realizzare il vincolo pertinenziale. La Corte richiama altresì la pronuncia 16939/2009, in forza della quale il contribuente che intende far valere la natura pertinenziali di un'area è tenuto a denunciare questa condizione nella dichiarazione Ici.

Luigi Lovecchio - Il sole 24 ore - "Abuso del diritto applicabile alla disciplina Ici" Pag. 33

Scudo, la causa ostativa raddoppia le dichiarazioni

Con la circolare 50/E, l'agenzia delle entrate ha spiegato che qualora non sia possibile concludere l'emersione entro il 15 dicembre per cause ostative, non dipendenti dalla volontà dell'interessato, l'operazione può avvenire in due fasi. La prima, da concludersi entro il 15 dicembre, che comporta la presentazione della dichiarazione riservata provvisoria e il pagamento dell'imposta straordinaria del 5% con somme rese disponibili dall'interessato; la seconda che va chiusa entro il 31 dicembre 2010 e

nella quale perfezionare il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata definitiva che sostituisce quella provvisoria. Gli effetti dello scudo si producono, comunque, dal pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento all'importo indicato nella dichiarazione riservata che sarà prodotta in via definitiva alla rimozione delle cause ostative. Non è chiaro, tuttavia, se l'opzione per comunicare all'intermediario i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data del rimpatrio va esercitata già nella dichiarazione provvisoria o se può essere ritardata alla definitiva, né si spiega se questa opzione assorba anche i redditi percepiti fino alla data del rimpatrio effettivo, dopo il 15 dicembre 2009. resta, inoltre, il dubbio se la base di calcolo della tassazione forfetaria sia l'importo indicato nella prima o nella seconda dichiarazione riservata.

Renzo Parisotto – Il sole 24 ore - “Uno scudo in due puntate” Pag. 35

Richiesta Assonime, modifiche disciplina Cfc dal 2010

In un documento redatto da Assonime, con i commenti di Abi, Ania e Confindustria, in merito alla nuova disciplina sulle controllate estere, viene ribadito che le modifiche apportate alla disciplina delle controlled foreign companies, con il decreto legge 78 del 1° luglio scorso, vanno applicate solo a partire dal periodo d'imposta 2010. Infatti, l'articolo 13 del citato provvedimento non contiene alcuna specifica disposizione in merito alla decorrenza delle innovazioni introdotte stabilendo l'entrata in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (1 luglio 2009). Tuttavia, poiché non è stata prevista deroga alcuna a quanto sancito dall'articolo 3 dello statuto del contribuente, ne dovrebbe discendere, sostengono le associazioni, che le modifiche introdotte che agiscono sulla determinazione dell'Ires, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009. Ricordiamo che lo Statuto, relativamente ai tributi periodici, sancisce che le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Rosella Bocciarelli – Il Sole 24 ore - “Le associazioni: nuove Cfc applicabili solo dal 2010” Pag. 35

Modello Eas al terzo round

A pochi giorni dalla data prevista per la presentazione del modello Eas, in tema di soggetti esonerati dalla presentazione e di soggetti obbligati alla compilazione in modalità semplificata, arriva una circolare dell'Agenzia delle entrate, la n. 51/E di ieri, che fornisce alcuni chiarimenti in materia. In base a quanto si legge nel provvedimento citato, dopo il terzo round di chiarimenti, guadagnano la compilazione semplificata del modello Eas, le associazioni dei militari in congedo e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e dotate di personalità giuridica mentre i patronati, che non svolgono attività sindacali, conquistano l'esonero totale. Si ricorda, che con la circolare n. 45/E l'Agenzia aveva esteso l'esonero dalla presentazione del modello a taluni enti e previsto per altri una presentazione in modalità semplificata, mediante la compilazione del primo riquadro e dei punti 4), 5), 6), 25), e 26) del secondo, con l'aggiunta dei punti relativi al possesso della personalità giuridica e della presenza di proventi pubblici e di sponsorizzazione per le associazioni sportive.

F. G. Poggiani – Italia oggi - “Non profit, modello con gli sconti” Pag. 24

Maggiori oneri alle imprese dalla normativa sulle Cfc

È stato diffuso nella giornata di ieri il documento dal titolo “Commenti in relazione all'articolo 13 del dl 1° luglio 2009 n. 78”, nel quale Abi, Ania, Assonime e Confindustria, hanno espresso un giudizio molto preoccupato in merito agli effetti delle norme sulla competitività delle società. Da quanto emerge dal provvedimento in questione, scaturiscono maggiori oneri per le imprese dall'interpello obbligatorio previsto dalla normativa sulle Cfc con aggravii amministrativi. La nuova disciplina in materia inoltre, laddove venisse confermata l'applicazione retroattiva, crea una situazione di incertezza per le imprese nei confronti dei futuri controlli perché non ci sarebbe modo di verificare l'esistenza o meno di nuovi requisiti più stringenti in tema di controlled foreign companies. In pratica, le novità introdotte dall'articolo 13 del dl 78/09, costituiscono un unicum nel panorama internazionale che se non accompagnato da adeguati meccanismi di semplificazione, soprattutto per i gruppi multinazionali con numerose articolazioni all'estero. Il disallineamento rispetto alle analoghe normative previste negli altri stati partner rischia inoltre di danneggiare le nostre imprese multinazionali.

Andrea Bonghi – Italia oggi - “Cfc, maggiori oneri alle imprese” Pag. 25

L'adesione alla moratoria porta sconti alle banche

Un emendamento alla finanziaria, presentato ieri dal governo in commissione Bilancio della Camera, prevede sgravi fiscali per le banche che hanno aderito all'accordo sulla moratoria per i debiti alle piccole e medie imprese. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing previsti dall'accordo Abo-associazioni di categoria si presume un rendimento del 2% annuo che sarà escluso da imposizione fiscale. L'agevolazione raggiunge il 3% qualora la rimodulazione delle scadenze viene effettuata entro il 31 dicembre. Così come precisato dal testo il beneficio può essere fruito nei limiti e nelle condizioni del regime de minimis. Gli emendamenti governativi depositati in commissione sono 14 e integrano e per molti versi riscrivono l'impianto originario della Finanziaria. Misure di rilievo sono previste per il welfare con annesse novità sui co.co.pro, gli ammortizzatori in deroga, i premi di collocamento e la conferma della detassazione al 10% della quota di salario collegata alla produttività.

Dino Pesole – Il sole 24 ore - "Sconti alle banche per la moratoria" Pag. 4

Imposte auto-ridotte, campagna dell'Agenzia

Con una direttiva firmata ieri dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, prende il via una campagna straordinaria di controlli sugli omessi versamenti. L'obiettivo è quello di intercettare i contribuenti che non hanno versato, o lo hanno fatto in modo parziale, le imposte dovute nell'anno in corso anticipando, quindi, un'analisi che produce risultati che altrimenti sarebbero arrivati solo in sede di liquidazione delle dichiarazioni a fine 2011. Gli omessi versamenti, in un anno, ammontano a circa 7 miliardi e di questi ne vengono recuperati, con le procedure di controllo automatico e le comunicazioni di irregolarità, circa la metà. L'agenzia individuerà le situazioni anomale analizzando i comportamenti adottati nel 2009 alla luce anche di quelli tenuti negli anni precedenti. Costituiranno un campanello d'allarme l'assenza di versamenti periodici e di pagamenti degli acconti.

Antonio Criscione – Il sole 24 ore - "Sotto tiro le imposte auto-ridotte" Pag. 35

Sostanziale marginalizzazione per il luogo di utilizzo

Dal 1° gennaio 2010 la rilevanza territoriale delle prestazioni, così come elencate nell'articolo 7, comma 4, lettera d), Dpr 633/72, nei rapporti fra operatori economici interesserà solo i servizi di locazione a breve termine di autoveicoli. Per le prestazioni rese ai privati, invece, rimarrà anche nel noleggio a lungo termine e nei servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Gli Stati membri, così come previsto dalla normativa comunitaria, possono, relativamente a taluni servizi, collegare la rilevanza territoriale al parametro rappresentato dal luogo di utilizzo. Da ciò ne deriva che servizi che risulterebbero rilevanti all'interno del territorio di uno Stato della Ue, possono essere considerati fuori campo se l'effettiva utilizzazione degli stessi avviene al di fuori della Comunità. Di converso, gli Stati possono ricondurre a tassazione quei servizi che, vengono effettivamente fruiti all'interno dei loro confini sebbene in applicazione dei principi ordinari sarebbero considerati localizzati fuori della Comunità.

Benedetto Santacroce – Il sole 234 ore - "Criterio del luogo di utilizzo per auto in affitto, tv e radio" Pag. 35

Scudo fiscale, l'Agenzia riscrive l'agenda

La circolare n. 50, nonché il provvedimento direttoriale destinato agli intermediari della giornata di ieri, hanno rivisto l'agenda relativa alle scadenze legate allo scudo fiscale. Previsto infatti, il versamento della somma dovuta per lo scudo entro il 15 dicembre, il riversamento da parte degli intermediari entro il 18 dicembre e la chiusura delle operazioni entro la fine del 2010. Emerge così un nuovo calendario della sanatoria per le attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Dal punto di vista strettamente tecnico, non si può tuttavia parlare di una proroga un quanto la data del 15 dicembre 2009 rimane a tutti gli effetti quella di effetto dello scudo

fiscale in relazione ai benefici che la legge offre ma, poste le difficoltà oggettive correlate al completamento delle operazioni, l'anno in più previsto dall'agenzia delle entrate ha l'obiettivo, con tutta probabilità di facilitare adempimenti non semplici che interessano sia i contribuenti che gli intermediari. Il tutto, deve necessariamente passare dalla compilazione della dichiarazione riservata nella quale il contribuente attesta sotto la sua responsabilità che entro la data del 15 dicembre 2009 non è possibile completare tutti gli adempimenti richiesti ai fini della sanatoria.

Duilio Liburdi – Italia oggi - “Lo scudo fiscale riscrive l’agenda” Pag. 25

Omessi versamenti sotto la lente del fisco

Con un apposito provvedimento firmato nella giornata di ieri, l'amministrazione finanziaria scende in campo per intercettare i contribuenti che non hanno versato in tutto o in parte le imposte dovute nell'anno in corso. In base a quanto emerge dal citato provvedimento, il ravvedimento operoso sarà inibito per i contribuenti che verranno beccati, dalla nuova campagna controlli dell'Agenzia delle entrate, sugli omessi o insufficienti versamenti d'imposta. Inoltre per chi farà una sorta di calcolo di convenienza su quanto non versare confidando nell'istituto del ravvedimento operoso e sarà intercettato dai controlli incrociati dell'Agenzia delle entrate non ci saranno exit strategy. L'operazione si muoverà in due direzioni, da una parte si analizzeranno gli omessi o insufficienti versamenti con il trend dello stesso versamento, dall'altro lato il fisco tenderà sempre di più a giocare di anticipo sui controlli riducendo il tempo di analisi per operare il raffronto tra quanto dichiarato e quanto poi versato. Particolare attenzione verrà prestata al ravvedimento operoso, istituto che consente il pagamento del dovuto con maggiorazioni rispetto al calcolo originario ma in un tempo più ampio rispetto alla scadenza per il versamento delle imposte.

Cristina Bartelli – Italia oggi - “Controlli sugli F24” Pag. 24

RASSEGNA 30.11.2009

Sulle liti fiscali il peso dei cambi di rotta della Cassazione

La Cassazione, sempre più spesso, rappresenta il punto in cui inciampano le liti fiscali. I cambi di rotta interpretativi spiazzano professionisti, contribuenti e la stessa magistratura. Molte le mine vaganti. Sostituto d'imposta. Il 26 giugno scorso, le Sezioni unite della Cassazione hanno depositato due sentenze (15031 e 15042) sul tema del giudice competente a risolvere controversie tra sostituto e sostituito. Le due sentenze avevano contenuto diametralmente opposto. La 15042 ribadisce che la competenza spetta al giudice tributario, la 15031 rimanda al giudice ordinario. Parti nel processo. Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, hanno stabilito che se la controversia riguarda la determinazione del reddito prodotto dalle società di persone, il processo davanti alla commissione tributaria deve svolgersi nel litisconsorzio della società dei soci. Tale pronuncia ha fatto sì che la Corte rimandasse in primo grado tutte le cause in cui non erano coinvolte tutte le parti. Validità delle sentenze. La sentenza 13916 del 16 giugno 2006 ha stabilito che il giudicato su un aspetto del rapporto tributario oggetto del contendere tra fisco e contribuente può far testo anche per quanto concerne annualità d'imposta diverse da quella in contestazione. Abuso di diritto. L'abuso di diritto può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi grado di giudizio con il rischio che il contribuente può veder dichiarato l'abuso d'ufficio anche in Cassazione.

- Norme e tributi – Antonio Criscione – Il sole 24 ore - “Incognita Cassazione sulle liti fiscali” Pag. 1

Scudo, contribuenti alle prese con il valore delle attività

A poco più di due settimane dalla fine del trimestre fissato dal legislatore per permettere di aderire allo scudo fiscale i contribuenti sono alle prese con gli ultimi controlli degli adempimenti richiesti. Un aspetto delicato è quello relativo al valore delle attività e degli investimenti da indicare nella dichiarazione, valore che, compreso tra il costo di acquisto e il valore corrente al 31 dicembre 2008, deve essere supportato da documentazione probatoria sia per il costo di acquisto che per il valore corrente, per il quale sono valide le quotazioni rilevate in mercati regolamentati ovvero un'apposita perizia. Qualora la procedura di emersione, per cause ostative, non possa essere completata entro il 15 dicembre 2009, possono verificarsi due casi: 1) l'importo indicato nella dichiarazione riservata, sul

quale è stata calcolata l'imposta straordinaria del 5%, è inferiore a quello delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate, il maggior importo emerso deve quindi essere considerato come reddito intermedio, percepito dal 1° gennaio 2009 alla data di completamento della procedura di emersione; 2) il valore indicato nella dichiarazione riservata, su cui è stata calcolata l'imposta straordinaria, sia superiore rispetto a quanto emerso, gli effetti della dichiarazione riservata sono limitati a tali ultimi importi che andranno indicati nella dichiarazione definitiva, post 15 dicembre 2009.

- *Norme e tributi - S. Ficola - B. Santacroce - Il sole 24 ore - "la check list sulla dichiarazione" Pag. 2*

Rimpatrio giuridico con più spazio

Non è necessario allegare alcuna certificazione per il rimpatrio delle attività finanziarie, cosa che invece va fatta per la regolarizzazione. Di contro deve essere espressamente conferito l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate ovvero di ricevere in deposito o in amministrazione le attività patrimoniali rimpatriate. Il contribuente è tenuto a indicare, inoltre, se intende avvalersi della possibilità di comunicare all'intermediario i redditi intermedi. Deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale il contribuente che decide di procedere al rimpatrio del denaro o delle altre attività finanziarie tramite trasporto al seguito. In questo caso, per il trasferimento di importi superiori a 10mila euro è prevista la presentazione di una dichiarazione in dogana, da trasmettere in via telematica prima del rientro, ovvero da consegnare a mano al momento del passaggio.

- *Norme e tributi - S. Ficola - B. Santacroce - Il sole 24 ore - "La check list sulla dichiarazione" Pag. 2*

Dribblare lo scudo può costare caro

Per invogliare allo scudo fiscale il legislatore sta utilizzando la tecnica del bastone e della carota. A fronte degli indiscutibili elementi favorevoli, una spinta all'utilizzo dello scudo arriva anche con l'introduzione di sanzioni più rigorose. Queste le nuove sanzioni. Articolo 5, comma 2, Dl 167/1990. *Violazione.* Omessa dichiarazione dei trasferimenti da e verso l'estero effettuati nel corso dell'esercizio, che non hanno interessato investimenti e attività di natura finanziaria produttivi di reddito in Italia. *Sanzione.* Dal 5 al 25% degli importi non dichiarati più confisca dei beni per un corrispondente valore. Articolo 5, comma 4, Dl 167/1990. *Violazione.* Omessa dichiarazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero al termine dell'esercizio. *Sanzione.* Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati più confisca di beni per un corrispondente valore. Articolo 5, comma 5, Dl 167/1990. *Violazione.* Omessa dichiarazione dei trasferimenti da e verso l'estero effettuati nel corso dell'esercizio e che hanno interessato investimenti e attività di natura finanziaria produttivi i reddito in Italia. *Sanzione.* Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati. Articolo 1, Dlgs 471/1997 e articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009. *Violazione 1.* Omessa dichiarazione. *Sanzione.* Dal 240 al 280% dell'imposta sul reddito accertato. *Violazione 2.* infedele dichiarazione. *Sanzione.* Dal 200 al 400% dell'imposta sul reddito accertato.

- *Norme e tributi - A. Busani - A. Tommasini Il sole 24 ore - "Sanzioni fino al doppio per chi dribbla lo scudo" Pag. 3*

Rischio reato per la costituzione di fondi patrimoniali

La Cassazione, con la sentenza n. 38925, sezione III penale, ha chiarito che la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato per cautelare i beni di una società oggetto di un controllo fiscale è a rischio reato: potrebbe infatti celare la volontà di sottrarre beni a una futura azione del fisco. L'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva possono, infatti, essere finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 51.645,69 euro. Appare opportuno ricordare che la sanzione. In tal caso è pari alla reclusione da sei mesi a quattro anni e l'adesione allo scudo non produce alcun effetto di non punibilità. La prescrizione del reato è fissata in 6 anni da quando è stato commesso il reato.

- *Norme e tributi - F. Falcone - A. Iorio - Il sole 24 ore - "Fondi patrimoniali a rischio reato" Pag. 4*

L'Agenzia chiarisce i dubbi interpretativi sullo scudo

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, hanno chiuso definitivamente il ciclo delle interpretazioni di prassi in materia di scudo fiscale. Tra le novità che meritano particolare menzione, si ricorda la situazione degli eredi. L'Agenzia ha chiarito che la posizione degli stessi può cambiare in relazione alla data di decesso del de cuius. Se il decesso è avvenuto prima del 31 dicembre 2008, gli eredi, in quanto titolari delle attività alla fine dello scorso anno presentano a loro nome la dichiarazione riservata e, in tal modo, sanano la loro posizione e le eventuali irregolarità commesse dal de cuius compreso l'eventuale mancato pagamento dell'imposta di successione. Nel caso in cui invece, il decesso è avvenuto nel 2009, la dichiarazione riservata riguarderà la posizione del de cuius. In merito alle cause ostative alla conclusione della procedura, la circolare dell'Agenzia elenca quali possono essere le cause che generano un ritardo nella conclusione delle operazioni entro il 15 dicembre precisando altresì che gli intermediari non assumono alcuna responsabilità in relazione alla veridicità delle cause ostative di specie.

Altro chiarimento riguarda il modello di dichiarazione, il quale anche se presentato entro il 28 ottobre non deve essere sostituito dalla presentazione di una nuova dichiarazione riservata nel caso in cui vi siano delle cause oggettive che non consentono la definizione della sanatoria entro il 15 dicembre. Infine la circolare puntualizza che l'intermediario deve rilasciare la copia della dichiarazione riservata solo dopo il pagamento dell'imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, solo dopo la ricezione in deposito delle attività emerse. ì

Duilio Liburdi – Il sole 24 ore - “Rimpatrio, procedure più snelle” Pag. 12

Mix di accertamenti per le indagini finanziarie

Nell'ambito del piano straordinario di controlli via redditometro previsto dal dl n. 112/2008, posti in essere dall'Agenzia delle entrate, sono emersi in particolare due indirizzi strategici. DA una parte l'aumento dell'utilizzo congiunto degli accertamenti sintetici insieme agli studi di settore e alle indagini finanziarie. Dall'altro la crescita della compartecipazione dei comuni nella lotta all'evasione, mediante le segnalazioni qualificate degli enti locali riferite ai cittadini che presentano un elevato tenore di vita. Nonostante tali strumenti di verifiche hanno portato il fisco ad accertare milioni di euro solo nei primi mesi del 2009, non sono mancati neppure alcuni aspetti critici legati all'utilizzo dello strumento di rettifica tributaria disciplinato dall'articolo 38, commi 4 e seguenti, del dpr n. 600/73. Tra questi, la possibile discrasia tra gli importi accertati e gli effettivi incassi, accresciuta dalla crisi economica e da un generale incremento del contenzioso, e l'impossibilità di utilizzare i nuovi beni indice elencati dalle istruzioni operative diffuse da Entrate e Guardia di finanza.

A. Bonghi - V. Stroppa – Italia oggi - “Verifiche con formula mixata” Pag. 14

RASSEGNA 29.11.2009

Iva sui rifiuti, la Consulta ne impone la restituzione

Con gli oltre 2.400 emendamenti presentati in commissione Bilancio alla Camera la finanziaria inizia a cambiare volto. Dalle proposte di modifica qualche buona notizia arriva per i cittadini che negli ultimi anni sono stati chiamati a pagare ingiustamente sia l'Iva che la tariffa rifiuti per il servizio di raccolta. A dispetto di quanto affermato in più occasioni dall'agenzia delle Entrate, una sentenza della Corte di cassazione ha, di fatto, reso l'Iva non più dovuta. La strada individuata con un emendamento studiato dall'Anci e dal delegato ai tributi locali, l'assessore al Bilancio del comune di Roma, Maurizio Leo, è quella di rimborsare i cittadini già con la prossima dichiarazione dei redditi, riconoscendo alle sole persone fisiche una detrazione Irpef. Il problema non sussiste per imprese e autonomi avendo questi già recuperato l'Iva in detrazione.

Marco Mobili – Il sole 24 ore - “Un miliardo per l'Iva sui rifiuti” Pag. 5

Entro domani alla cassa per il secondo anticipo Irpef

Scade domani il termine per il versamento della seconda rata dell'anticipo Irpef, Ires e Irap del 2009. Quest'anno l'acconto irpef, per le persone fisiche si fa in tre: 79% di RN31 del modello Unico 2009 PF meno l'acconto già versato a giugno 2009 (il restante 20% si versa il 16.06.2010, nei limiti di quanto dovuto a saldo per il 2009). Per l'Ires la percentuale è pari a 60% del rigo RN17 del modello Unico 2009 SC. Analoga percentuale per l'Irap, 60% del rigo IR22 della dichiarazione 2009 e 60% del rigo RI22 della dichiarazione 2009 (persone fisiche e società di persone). E' opportuno ricordare che nel calcolo degli acconti delle imprese occorre rideterminare l'imposta storica del modello Unico 2009 come di seguito indicato: 1) considerare in via anticipata la deducibilità al 75% delle spese di alberghi e ristoranti; 2) non considerare l'eventuale maggior deduzione rispetto al 50% dell'ammortamento su beni nuovi entrati in funzione nel 2008.

Luca Gaiani - Il sole 24 ore - "L'acconto slitta sulla terza rata" Pag. 21

Il 770 mensile slitta di un anno

Per dar conto di versamenti e ritenute e delle compensazioni, per il prossimo anno il 770 mensile avrà natura sperimentale, e diverrà obbligatorio solo dal 2011. L'annuncio arriva da Attilio Befera, direttore dell'agenzia delle Entrate, al congresso dei consulenti del lavoro che si è appena chiuso a Roma. In ogni caso, il 770 sarà agganciato al nuovo modello telematico uniemens, che raccoglierà insieme i dati contributivi e le informazioni retributive. L'obbligo dei sostituti d'imposta di inviare ogni mese alcuni dati che caratterizzano il modello 770 è stato stabilito all'articolo 1, comma 121 della Finanziaria per il 2008 a partire dal 2010. Si tratta adesso di capire quanto sarà semplificato il flusso di informazioni di competenza delle Entrate, che verranno comunque trasportate attraverso il modello uniemens Inps.

Maria Carla De Cesari - Il sole 24 ore - "Slitta di un anno il 770 mensile" Pag. 22

RASSEGNA 28.11.2009

Scudo, il valore corrente circoscrive i rischi

Gli intermediari impegnati nel rimpatrio delle liquidità detenute all'estero dagli interessati alle procedure di emersione si trovano disorientati dopo la circolare 49/E. Con la risposta 4.2 è stato infatti precisato che il valore di attività e investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo d'acquisto e il valore corrente alla data del 31 dicembre 2008. La prassi degli operatori, però, è quella di indicare il valore corrente dei titoli alla data del rimpatrio essendo impossibile documentare il loro costo d'acquisto quando il patrimonio, all'estero, è gestito in modo dinamico. Ci si chiede quali sono le conseguenze nel caso in cui venga mantenuta questa prassi. Possono verificarsi due situazioni. 1) Titoli rimpatriati già presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2008. In questa circostanza è normale che la quotazione alla data del rimpatrio sia comunque compresa fra il costo e la quotazione al 31 dicembre. Non dovrebbe creare particolari problemi l'indicazione del valore alla data di rimpatrio. 2) I titoli esistenti alla data del rimpatrio sono diversi da quelli detenuti al 31 dicembre 2008. La circolare sembra suggerire che in dichiarazione riservata debba essere indicato un valore compreso fra il costo e il valore corrente al 31 dicembre 2008 dei titoli posseduti a tale data. Ciò non impedisce che si adotti come costo fiscale dei diversi titoli rimpatriati, quello effettivo. Tuttavia, spesso, l'interessato non è in grado di documentare tale costo.

R. Parisotto - M. Piazza - Il sole 24 ore - "Scudo a valori correnti con rischi circoscritti" Pag. 26

San Marino, dopo l'accordo finanziario preme per quello fiscale

E' stato firmato giovedì, a San Marino, l'accordo in materia di collaborazione finanziaria tra Italia e San Marino. L'intesa getta le basi per lo scambio di informazioni tra i sistemi finanziari sanmarinese e italiano. L'accordo regola, tra l'altro, la collaborazione sui trasferimenti di denaro e prevede il rispetto della disciplina antiriciclaggio. L'accordo ritenuto fondamentale e urgente da San Marino è, però, quello che riguarda l'accordo bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali. La necessità di arrivare

rapidamente alla firma e poi alla ratifica dell'intesa è stata ribadita ieri durante l'incontro tra il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e i capitali reggenti del Titano, Francesco Mussoni e Stefano Calmieri.

V. Maglione - B. Santacroce - Il sole 234 ore - "Nuovo round Italia-San Marino" Pag. 26

Agevolazioni prima casa, serve la residenza

Con la sentenza 24926 del 26/11/09 la Cassazione ha accolto il ricorso del fisco intervenendo sulle agevolazioni fiscali prima casa. Non gode delle agevolazioni prima casa il contribuente che ha fatto i lavori nell'immobile, ha chiesto l'abitabilità ma ha ottenuto la residenza solo dopo lo scadere del termine previsto dalla legge. La coppia di contribuenti aveva acquistato comprato casa fuori dal comune di residenza, fatto dei lavori di ristrutturazione, chiesto l'abitabilità e, infine fatto istanza per la residenza non riuscendo però a ottenerla entro un anno dal rogito. Per la cassazione le norme sulle agevolazioni, proprio perché comportano benefici ai contribuenti, vanno lette in senso restrittivo.

Debora Alberici - Italia oggi - "Alla prima casa serve la residenza" Pag. 20

Ravvedimento, dietrofront delle Entrate

Dubbi sul ravvedimento operoso legato alla tardiva presentazione del modello unico. La causa è da ricercare nelle indicazioni contenute nella circolare n. 49/E del 23.11.2009 con la quale l'agenzia delle Entrate affermando che la regolarizzazione di tale violazione avviene con il pagamento di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta (minimo 21 euro), da versarsi non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione, indicazioni in aperto contrasto rispetto alla precedente circolare n. 23/E del 25.01.1999 e alle istruzioni al modello unico. La sanzione da versare, da come si evince da queste ultime indicazioni, al fine di sanare la violazione, è, in ogni caso, pari a 21 euro per il ritardo, alla quale va aggiunta quella del 2,5 o del 3% calcolata sulle eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva ma non corrisposte nei termini ordinari.

Maurizio Bonazzi - Italia oggi - "Il ravvedimento naviga a vista" Pag. 21